



# TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

## PRESIDENZA

Busto Arsizio 5 maggio 2020

**LINEE GUIDA RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE PER IL PERIODO 12 MAGGIO 2020 -31 LUGLIO 2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 83 COMMA 7 LETTERA D) D.L. N. 18. 20, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 36 DEL D.L. N. 23. 20 E COME ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL D.L. N. 28. 20**

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rilevato che l'articolo 87 del decreto-legge 18. 20 prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19, prevista allo stato per il 31 luglio 2020, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

che, conseguentemente, tale norma prevede la limitazione della presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche in ragione della gestione dell'emergenza;

che l'articolo 83 comma sesto del decreto-legge 18. 20, così come modificato dal decreto-legge numero 28. 20, prevede che, per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'Autorità Sanitaria Regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati adottano, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello, le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia nonché per consentire il rispetto delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

che il comma settimo dell'articolo 83 prevede che per assicurare le suddette finalità i capi degli uffici giudiziari possono adottare una serie di misure, quali la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico, la regolamentazione dell'accesso ai servizi, l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili pubbliche, la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, e dagli ausiliari del giudice, con collegamenti da remoto, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma terzo, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti tramite trattazione scritta;



che dal quadro normativo che precede risulta evidente, per un verso, che la cosiddetta fase due, successiva al periodo di sospensione, necessita di una ripartenza dell'attività giurisdizionale, con un perimetro evidentemente più ampio di quello, assai limitato, mantenuto nel periodo di sospensione;

che la scelta, per la fase due, di lasciare discrezionalità piena ai dirigenti degli uffici giudiziari nella modulazione della ripresa dell'attività giurisdizionale, se per un verso, appare giustificata da una diversa gravità della situazione epidemiologica nei vari distretti e anche nell'ambito del medesimo distretto, per altro verso inevitabilmente comporta il rischio di una ripresa dell'attività giurisdizionale, a macchia di leopardo, anche nell'ambito di un medesimo distretto e ancor più nell'ambito del territorio nazionale;

che, inoltre, si chiede ai dirigenti degli uffici giudiziari di conciliare quello che, ad un primo approccio, appare inconciliabile, e cioè garantire una congrua ripresa dell'attività giurisdizionale mantenendo buona parte del personale amministrativo in modalità di lavoro agile e, nel contempo, escludendosi che tale modalità consenta al personale amministrativo di lavorare da remoto sui principali registri informatici che sono, peraltro, essenziali proprio per la ripresa dell'attività giurisdizionale;

che, conseguentemente, appare inevitabile interpretare l'articolo 87 sulla modalità di lavoro agile come una norma che-, al di là della perentoria enunciazione di principio sulla individuazione di questa modalità di lavoro come quella ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa- in realtà, quanto al settore giustizia, comporti, con riferimento alla necessaria fase di ponderata ripresa dell'attività giurisdizionale, la qualificazione della natura urgente e indifferibile di tutte le attività del personale amministrativo legate alla lavorazione di registri informatici che, per scelta ministeriale, rimangono, ad oggi non accessibili in modalità di smart working (tale è l'orientamento espresso anche nella Circolare del Capo del DOG del 2 maggio 2020, ove si evidenzia come l'articolo 87 debba essere letto in combinato disposto con l'articolo 83, e siccome da ciò derivi la possibilità di maggiore incremento dell'attività giurisdizionale a partire dal 12 maggio con conseguente diversa articolazione del rapporto tra attività in presenza e lavoro agile) ;

che non risulta allo stato aver avuto esito positivo il tavolo di confronto tra Ministero e Organizzazioni Sindacali proprio in ordine alla individuazione delle modalità di ripresa della fase due con riferimento al personale amministrativo;

che in ogni caso, doverosamente, lo scrivente ed il dirigente amministrativo procederanno, in data 7 maggio 2020, al necessario confronto con le parti sindacali al fine di ricercare soluzioni volte a ridurre quanto più possibile la contemporanea permanenza del personale amministrativo negli uffici giudiziari, pur, se, come è evidente, l'impossibilità di un generalizzato smart working non consente, con riferimento al personale amministrativo che dovrà essere presente in ufficio, l'azzeramento del rischio di contagio, che sarebbe stato altrimenti perseguibile;

che foriera delle medesime problematiche appare essere la sorprendente disposizione contenuta nel decreto-legge numero 28. 20 che prevede che l'udienza teams, per definizione da remoto, debba essere svolta dal magistrato nel proprio ufficio;

che al di là del curioso ossimoro (l'udienza non si svolge in presenza ma con modalità telematiche e ciò nonostante, il giudice, a differenza delle altre parti, deve essere presente in ufficio, ma in solitudine, a differenza di tutti gli altri attori del processo che possono partecipare all'udienza dal proprio domicilio), non vi è dubbio che, certamente a prescindere dalle effettive intenzioni-essendo incontestabile lo straordinario impegno che a livello legislativo ministeriale e regionale si è comunque messo in campo nella gestione di questa emergenza sanitaria-, l'impossibilità per il personale amministrativo di accedere dal proprio domicilio ai principali registri informatici- e il

conseguente necessario incremento della sua presenza negli uffici giudiziari- e la previsione che il giudice si debba recare in ufficio per tenere l'udienza teams- che per definizione è un'udienza che non si svolge nell'ufficio giudiziario ma nella stanza virtuale del magistrato-, generano un effetto straniante, quasi che nel settore giustizia, con sorprendente ribaltamento di prospettiva rispetto a quanto ripetutamente proclamato in tutti provvedimenti normativi statali e regionali emanati nel corso di questa emergenza sanitaria, la fase 2 si ispiri, nei fatti, non alla logica del distanziamento sociale ma alla logica della riagggregazione sociale;

che, in ogni caso, con la piena condivisione del dirigente amministrativo che procederà, all'esito del suddetto confronto sindacale, con separati ordini di servizio alle determinazioni di sua competenza, dovendosi modulare le presenze in ufficio del personale amministrativo sulla scorta della ripresa dell'attività giurisdizionale prevista nelle presenti linee guida,-si cercherà di rendere quanto più possibile compatibile questa necessaria, dalle regole in vigore, scelta organizzativa di ripresa, consistente, ma ovviamente non completa dell'attività giurisdizionale, con le esigenze di tutela della salute, avendo cura, nell'ottica della Circolare del Capo del DOG del 2 maggio 2020, non solo di rispettare le prescrizioni in tema di distanziamento, ma anche di individuare una serie di uffici e di spazi attualmente non utilizzati e che potranno essere fruiti dal personale amministrativo che, a turno, lavorerà svolgendo attività esclusiva di back office sui registri informatici, senza contatto alcuno con l'utenza o con altre unità di personale amministrativo;

che non avendo il Ministero mai dotato il personale amministrativo di computer portatili,- e tale indisponibilità a dar corso alla dotazione è stata ribadita anche nell'attuale periodo di emergenza sanitaria, anche se si riscontra nella Circolare del Capo del DOG del 2 maggio 2020 la previsione del futuro acquisto di una certa consistenza di hardware e di licenze necessarie per una platea di utilizzatori che però dovrà essere individuata e censita previo confronto con la dirigenza degli uffici sulla base di alcune priorità e progettualità che andranno certamente declinate ma che attualmente non lo sono -, ed essendo in tutta evidenza antifunzionale procedere allo spostamento temporaneo dei computer fissi presenti nelle cancellerie, si procederà a riattivare alcuni portatili già in dotazione ai magistrati e che erano destinati allo smaltimento per essere stati tali computer sostituiti da altri già consegnati al personale di magistratura;

che così descritte le scelte organizzative legate al personale amministrativo (del quale è doveroso in questa sede evidenziare lo straordinario spirito di servizio, la assoluta dedizione e la piena collaborazione mostrati nel corso di questa gravissima emergenza sanitaria) quale imprescindibile supporto all'attività giurisdizionale in tutte le fasi del suo svolgimento-, scelte organizzative che costituiscono il necessario presupposto per le scelte organizzative legate all'attività giurisdizionale- può procedersi alla adozione, oggetto di concertazione con tutti i magistrati dell'ufficio, che al riguardo hanno espresso piena condivisione, nonché oggetto di doverosa intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Milano, e di altrettanto doverosa comunicazione al Procuratore della Repubblica, alla Autorità Sanitaria Regionale al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, delle linee guida vincolanti per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 (disponendo, sin d'ora che in caso di proroga legislativa della fase due l'efficacia delle presenti linee guida debba intendersi estesa al periodo oggetto di proroga);

che, al fine di rendere quanto più concretamente attuabile la regola del distanziamento sociale si è concordato con i magistrati del settore civile -quanto alle udienze in presenza, da tenersi a porte chiuse, e ad orari opportunamente distanziati, udienze di numero, fino al 31 luglio 2020, prevedibilmente limitato, stante la previsione di modalità alternative, e da privilegiare, quali la trattazione scritta e l'udienza in teams-, un calendario che varrà fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria in corso, che prevede che le udienze in presenza siano tenute in giorni e in orari (mattina-pomeriggio) differenziati tra i vari giudici, proprio al fine di evitare lo stazionamento dell'utenza, qualificata e non, negli spazi comuni del nostro tribunale;

ciò premesso, si adottano le seguenti

## **LINEE GUIDA**

### **SVOLGIMENTO UDIENZE CIVILI**

Con riferimento alle udienze civili, dovrà essere privilegiata, per i procedimenti per i quali è consentita, la modalità della trattazione scritta, ed in alternativa l'udienza via teams ed in via ulteriormente gradata l'udienza a porte chiuse ex articolo 128 cpc, e ciò secondo le modalità contenute nel Protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio che si allega sub 1.

### **SVOLGIMENTO UDIENZE PENALI**

Valgono al riguardo le indicazioni contenute nel Protocollo sottoscritto con la locale Procura e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio che si allega sub 2.

### **CAMERE DI CONSIGLIO RIGUARDANTI SIA IL SETTORE CIVILE CHE IL SETTORE PENALE.**

Le camere di consiglio dovranno svolgersi preferibilmente da remoto, con i limiti introdotti dall'articolo 3 DL 28. 20

### **ACCESSO O DA PARTE DELL'UTENZA E DEI DIFENSORI DELLE PARTI IN RELAZIONE AD UDIENZE CIVILI E PENALI DA TENERSI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI BUSTO ARSIZIO.**

Al fine di evitare assembramenti negli spazi comuni antistanti le sale di udienza, l'utenza e i difensori, senza la presenza di praticanti e collaboratori, dovranno attendere all'esterno del Palazzo di Giustizia e potranno farvi accesso a partire da 15 minuti prima dell'orario fissato per l'udienza

**Ciò premesso può procedersi alla specifica individuazione del quadro della ripresa dell'attività giurisdizionale nei vari settori.**

### **SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Si procederà alla trattazione di tutte le istanze ordinarie a mezzo di PCT;

- si procederà al rinvio a data successiva al 31 luglio della trattazione di procedimenti non urgenti per i quali sia prevista la presenza delle parti;

- in caso di attività relative a tutele, curatele e amministrazioni di sostegno per le quali siano state prospettate dalle parti, dal Pubblico Ministero o dagli operatori sociali condizioni di indifferibilità, sarà utilizzata in via preferenziale la trattazione con modalità scritta e deposito telematico o con modalità "da remoto" tramite le applicazioni Skype, Teams e Whatsapp per le comunicazioni

- per le aperture delle amministrazioni di sostegno, tutele e curatele in cui è documentata l'urgenza dell'intervento per la cura della persona o l'amministrazione del patrimonio, si adotteranno provvedimenti provvisori, rinviando l'esame del beneficiario a data successiva al 31 luglio 2020 ;
- saranno implementate le modalità "scritte" di accettazione dell'ufficio di tutore, curatore e ADS da parte di soggetti professionali (avvocati) a mezzo di sottoscrizione con firma digitale di verbale di incarico, trasmesso con provvedimento del Giudice, successivamente depositato;
- in caso di giuramento di parti private si procederà:

- 1) ove possibile, con modalità da remoto con le applicazioni Skype, Teams e Whatsapp
- 2) in alternativa il verbale di giuramento verrà depositato presso la Cancelleria che, previo appuntamento, provvederà a far sottoscrivere il verbale alla parte. La Cancelleria ha dato disponibilità in tal senso.

## **SETTORE FAMIGLIA E PERSONE**

**Saranno trattate le seguenti tipologie di udienza.**

**Tipologie udienze compatibili con la "trattazione scritta", da tenersi secondo le modalità indicate nel sopra richiamato Protocollo:**

- 1) ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- 2) provvedimenti cautelari;
- 3) reclami sia avverso provvedimenti di natura cautelare che del giudice tutelare;
- 4) udienze presidenziali di prima comparizione nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale , previa acquisizione del consenso di entrambe le parti a tale modalità e dichiarazione sottoscritta, da depositare in PCT, che attesti la consapevolezza del diritto delle stesse di partecipare all'udienza e la volontà di rinunciarvi, nonchè l'assenza di ogni volontà di conciliazione;
- 5) ulteriori udienze presidenziali ed udienze post presidenziali;
- 6) divorzi congiunti e separazioni consensuali previa acquisizione del consenso di **entrambe** le parti a tale modalità e dichiarazione sottoscritta che attesti la consapevolezza del diritto delle stesse di partecipare all'udienza e la volontà di rinunciarvi, nonchè l'assenza di ogni volontà di conciliazione e la volontà di entrambe di procedere allo scioglimento/ cessazione effetti civili del matrimonio e/o alla separazione alle condizioni indicate in ricorso;
- 7) procedimenti camerali per disciplinare affidamento e mantenimento figli nati fuori del matrimonio e relativa modifica, e per modifica condizioni di separazione/divorzio, , e, in caso di ricorso congiunto, previa acquisizione di dichiarazione che ribadisca il consenso alle condizioni indicate in ricorso;
- 8) procedimenti ex artt. 156 e 316 bis c.c.;

- 9) udienze fissate per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, delle consulenze tecniche d'ufficio e dei report degli ausiliari del giudice;
- 10) ammissione dei mezzi istruttori ex art. 183 comma VI c.p.c.;
- 11) conferimento incarico al CTU;
- 12) precisazione delle conclusioni.

**Tipologie di udienze compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto da tenersi secondo le modalità indicate nel sopra richiamato Protocollo:**

- 1) udienze presidenziali e camerale ove sia prevista la necessaria presenza delle parti e in cui non vi sia adesione delle medesime alla trattazione scritta e che presentino carattere di urgenza, per le quali il giudice, in accordo con le parti, ritenga tale modalità idonea alla trattazione della controversia;
- 2) **Quanto ai procedimenti di interdizione** saranno trattati, per iscritto, i procedimenti già istruiti (in quanto l'esame dell'interdicendo e le sommarie informazioni sono state acquisite nella pregressa fase della procedura per la nomina di AdS), mentre gli altri procedimenti saranno differiti a data successiva al 31 luglio 2020, salvo la particolare urgenza del procedimento.

I procedimenti per divorzio congiunto, i procedimenti per separazione consensuale, che non possono essere trattati per mancanza del consenso delle parti, con modalità scritta, saranno differiti a data successiva al 31 luglio 2020.

## **SETTORE LAVORO**

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 verranno trattate con modalità trattazione scritta le cause già mature per la decisione e gli Atp in materia previdenziale

Con trattazione da remoto –udienza teams-le cause in prima udienza in cui il giudice esporrà ai procuratori delle parti la proposta conciliativa, limitatamente a quelle relative a licenziamenti con rito speciale (c.d.Fornero) in fase sommaria, le cause aventi ad oggetto licenziamenti con richiesta di reintegra, trasferimenti, i procedimenti cautelari, i ricorsi ex art.28 L.300/70, le opposizioni a decreto ingiuntivo in cui si discute sulla richiesta di revoca della provvisoria esecutorietà,

Le cause aventi oggetti diversi e differibili verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 , così come le cause in cui devono essere assunti testimoni.

## **SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI E PROCEDURE ESECUTIVE**

Gli ausiliari (curatori, commissari giudiziali, professionisti delegati alle procedure esecutive) procederanno a svolgere i rispettivi incombeni ed adempimenti (riparti, progetti di distribuzione, etc).

### **Procedure concorsuali**

Verranno differiti a data successiva al 31 luglio 2020 le seguenti tipologie di udienze .

- verifiche crediti
- adunanze dei creditori nell'ambito delle procedure di concordato preventivo
- prefallimentari nell'ipotesi in cui non sia stato possibile procedere alla notifica al debitore a mezzo PEC

Saranno trattate con modalità cartolari le seguenti tipologie di udienze:

- prefallimentare con entrambe le parti già costituite
- approvazione del rendiconto
- procedura di omologazione di concordato preventivo
- procedure di sovraindebitamento

### **Procedure esecutive immobiliari**

Saranno differiti a data successiva al 31 luglio 2020 le seguenti tipologie di procedimenti ed incumbenti:

- fissazione di udienza presso articolo 569 c.p.c, salvo diversa valutazione in ordine alla completezza della documentazione necessaria e in ordine alla tipologia del bene pignorato.
- udienza di comparizione delle parti e degli ausiliari della procedura.
- udienze di conversione del pignoramento ex art 495 3 comma cpc, salva l'ipotesi che il debitore sia costituito a mezzo legale.

Verranno trattati con modalità cartolare i seguenti procedimenti:

- distribuzione delle somme oggetto di deposito in sede di conversione

### **Procedure esecutive mobiliari**

L'operatività della cancelleria consente di garantire la trattazione di tutte le istanze di vendita e delle assegnazioni; il magistrato avrà cura nel provvedimento di modularne il contenuto in relazione alle tempistiche attualmente necessarie alla IVG per gli adempimenti.

Verranno trattate, ove sia utilizzabile la modalità cartolare, le procedure esecutive presso terzi, le procedure esecutive mobiliari ed, in ogni caso, le procedure:

- con creditore e debitore entrambi costituiti;
- con creditore costituito e debitore persona giuridica che consentirà la notifica a mezzo PEC.

### **Procedimenti di opposizione in materia concorsuale ed esecutiva**

Sono state fissate, successivamente alla data del 11.5.2020, e saranno trattate, solo le udienze che consentono la trattazione integrale con scambio di memorie:

- precisazione conclusioni;
- valutazione su stanze istruttorie;
- valutazione su istanze di sospensione endoesecutiva;

Saranno invece rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 tutte le udienze che presuppongono la comparizione di parti non necessariamente costituite (per esempio il debitore nella procedura esecutiva o i testi/informatori).

### **TERZA SEZIONE - CONTENZIOSO ORDINARIO E LOCATIZIO**

Saranno trattate nel periodo 12 maggio- 31 luglio 2020, con le modalità di udienza a trattazione scritta, salvo i casi in cui, la particolare complessità della causa renda opportuno, secondo la valutazione del giudice, il ricorso alle modalità dell'udienza da remoto:

- 1) procedimenti cautelari, possessori, procedimenti di cui agli articoli 696 e 696 bis c.p.c., ad esclusione delle fasi che richiedono l'assunzione di informatori; potranno essere espletati i giuramenti dei CTU;
- 2) udienze di precisazione delle conclusioni;
- 3) udienze "decisorie" (art. 281 sexies c.p.c., artt. 429 e 437 c.p.c. nel rito lavoristico/locatizio, etc.);
- 4) udienze con riserva istruttoria (o provvedimenti istruttori in udienza): sono le cause in cui le parti hanno depositato tutte le memorie/atti con richieste di prova- anche ad esito dell'espletamento della CTU-.

Nell'ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, eventuali istanze di provvisoria esecuzione o di sospensione dell'esecuzione provvisoria saranno trattate e decise ove se ne ritenga l'urgenza.

**Quanto al settore locazione**, sempre nell'ambito della terza sezione, con particolare riguardo alla materia degli sfratti per morosità/finita locazione e delle licenze per finita locazione:

- saranno svolte con trattazione cartolare, ex art. 83 lett. h del D.L. 18/2020, le udienze nelle quali sono costituiti gli avvocati (sia per il locatore che per il conduttore);

- saranno svolte, sempre con trattazione cartolare, le udienze nelle quali, su richiesta dell'intimante, è stato disposto un rinvio al fine di consentire al medesimo di valutare se coltivare o meno la domanda.

In tali udienze la procedura sarà estinta ove l'intimante confermi di non voler coltivare la domanda, in caso contrario sarà disposto il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 per consentire al conduttore di comparire.

Saranno svolte, sempre con trattazione cartolare, le udienze che vengono chiamate solo per l'adempimento del deposito del certificato di residenza dell'intimato.

Le altre tipologie di udienze relative alle convalide di sfratto e alle licenze per finita locazione saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salvo che, sulla scorta della disponibilità di aule di udienza penale idonee allo scopo, sia possibile trattarle in condizioni di sicurezza sanitaria.

## **PROCEDURE MONITORIE**

Tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo saranno oggetto di trattazione, con conseguente deposito del provvedimento del magistrato, nel periodo 12 maggio- 31 luglio 2020

## **SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE**

### ***Processi davanti al Giudice del Dibattimento, da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria.***

- 1) I processi che prevedono l'assunzione di prove orali (escussione testimoni, esame parti private o perito), ad eccezione di quelli di cui al punto 14 e fatto salvo quanto disposto nel punto 28, sono rinviati a data successiva al 31.07.2020.
- 2) I rinvii relativi ai processi fissati nel periodo di emergenza sanitaria:
  - a) sono disposti in udienza, con la presenza del Pubblico Ministero e del Difensore, qualora nella stessa udienza si celebrino in aula i procedimenti di seguito meglio precisati;
  - b) sono disposti fuori udienza negli altri casi.

### ***Processi da celebrare davanti al Giudice del Dibattimento nel periodo di emergenza sanitaria.***

- 3) Sono invece celebrati i processi di cui ai punti 12 e 13, salvo che siano complessi o di non pronta soluzione, nonché quelli di cui al punto 14, secondo le modalità di seguito indicate.

### ***Processi da celebrare in aula.***

- 4) Sono celebrati in aula, alla presenza del Giudice, del Cancelliere, del Pubblico Ministero, del Difensore e delle parti private (imputato e persona offesa/parte civile), con le modalità indicate al punto 17, le seguenti tipologie di processi:
- a) udienze con richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento, MAP, oblazione, nonché procedimenti con estinzione del reato a qualunque titolo;
  - b) prime udienze dibattimentali, limitatamente alla verifica circa la regolare costituzione delle parti, a questioni preliminari di pronta soluzione, alla ammissione di riti alternativi o all'acquisizione degli atti d'indagine, rinviando a successiva udienza a distanza, se le parti consentono a questa modalità di trattazione, per la decisione di questioni preliminari complesse e per la discussione finale;
  - c) udienze di cui al punto 13.a), qualora le parti non abbiano acconsentito congiuntamente alla trattazione a distanza, salvo che ragioni di sicurezza sanitaria, in relazione al numero di Difensori e parti presenti, rendano non opportuna la celebrazione dell'udienza;
  - d) udienze interlocutorie, quali, a titolo esemplificativo:
    - (1) quelle aventi ad oggetto la valutazione dell'esito delle trattative tra le parti o l'ammissione MAP,
    - (2) quelle in cui si dispongono nuove ricerche dell'imputato *ex art. 420-quater c.p.p.*,
    - (3) quelle fissate in attesa della decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, n. 26, ecc.
  - e) udienze *ex art. 410-bis c.p.p.*

***Processi da celebrare a distanza.***

- 5) Sono celebrati a distanza, con le modalità indicate ai punti 18 ss., le seguenti tipologie di processi:
- a) udienze con richieste di definizione mediante rito abbreviato non condizionato, udienze dibattimentali per le quali residui la mera discussione finale, udienze di discussione dell'appello a sentenza del Giudice di Pace, qualora le parti acconsentano congiuntamente alla trattazione a distanza;
  - b) udienze dibattimentali, qualora nella precedente udienza siano state prospettate questioni preliminari non di pronta soluzione, se le parti consentono a questa modalità di trattazione;
  - c) procedimenti di esecuzione.

***Processi di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020.***

- 6) Sono sempre celebrati, in aula o a distanza, a seconda della tipologia di udienza, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile

2020. Nel caso in cui sia necessario assumere prove orali, il processo è celebrato in aula, con le modalità di cui al punto 17, prima parte.

- 7) La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S., avviene sempre tramite Teams o altro strumento equipollente.

***Udienze di convalida dell'arresto con presentazione dell'arrestato in udienza per la celebrazione del rito direttissimo.***

- 8) Le udienze di convalida dell'arresto con presentazione dell'arrestato in udienza per la celebrazione del rito direttissimo si svolge in aula; se il P.m. ravvisa specifiche ragioni sanitarie che dovessero rendere impossibile la traduzione in aula dell'arrestato, provvede con, la richiesta di convalida, a richiedere la trattazione a distanza; qualora la trattazione a distanza non sia possibile, la convalida avviene in assenza dell'arrestato ai sensi degli artt. 391 co. 3, 449 e 558 c.p.p. (Cass. pen, sez. VI., n. 53850/2014).

**SEZIONE GIP**

***Procedimenti davanti al G.i.p./G.u.p., da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria.***

- 9) I procedimenti con rito abbreviato condizionato, ad eccezione di quelli di cui al punto 6 e fatto salvo quanto disposto nel punto 28, sono rinviati a data successiva al 31.07.2020.
- 10) I rinvii relativi ai procedimenti fissati nel periodo di emergenza sanitaria:
- a) sono disposti in udienza, con la presenza del Pubblico Ministero e del Difensore, qualora nella stessa udienza si celebrino in aula i procedimenti di seguito meglio precisati;
  - b) sono disposti fuori udienza negli altri casi.

***Procedimenti da celebrare davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.***

- 11) Sono celebrati i procedimenti di cui ai punti 4 e 5, salvo che siano complessi o di non pronta soluzione, nonché quelli di cui al punto 6, secondo le modalità di seguito indicate.

***Procedimenti da celebrare in aula davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.***

- 12) Sono celebrati in aula, alla presenza del Giudice, del Cancelliere, del Pubblico Ministero, del Difensore e delle parti private (imputato e persona offesa/parte civile), con le modalità indicate al punto 17, le seguenti tipologie di procedimenti:
- a) udienze con richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento, MAP, oblazione, nonché procedimenti con estinzione del reato a qualunque titolo;
  - b) udienze camerale per la convalida davanti al G.i.p. degli arresti a piede libero;

- c) udienze preliminari con non più di due imputati e di due imputazioni, salvo quanto disposto alla lettera successiva;
- d) udienze preliminari per reati da c.d. “codice rosso” (reati contro c.d. “soggetti deboli”), qualora il Giudice ravvisi l’urgenza e la persona offesa non abbia già nominato un difensore;
- e) udienze di cui al punto 5.a), qualora le parti non abbiano acconsentito congiuntamente alla trattazione a distanza, salvo che ragioni di sicurezza sanitaria, in relazione al numero di Difensori e parti presenti, rendano non opportuna la celebrazione dell’udienza;
- f) udienze interlocutorie, quali, a titolo esemplificativo:
  - (1) quelle aventi ad oggetto la valutazione dell’esito delle trattative tra le parti o l’ammissione MAP,
  - (2) quelle in cui si dispongono nuove ricerche dell’imputato *ex art. 420-quater c.p.p.*,
  - (3) quelle fissate in attesa della decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, n. 26, ecc.

***Procedimenti da celebrare a distanza davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.***

- 13) Sono celebrati a distanza, con le modalità indicate ai punti 18 ss., le seguenti tipologie di procedimenti:
- a) udienze con richieste di definizione mediante rito abbreviato non condizionato, qualora le parti acconsentano congiuntamente alla trattazione a distanza;
  - b) udienze camerale per opposizione all’archiviazione;
  - c) udienze preliminari con più di due imputati e più di due imputazioni, salvo quanto disposto alla lettera successiva;
  - d) udienze preliminari per reati da c.d. “codice rosso” (reati contro c.d. “soggetti deboli”), laddove il Giudice ravvisi l’urgenza e la persona offesa abbia già nominato un difensore;
  - e) procedimenti di esecuzione.

***Procedimenti di cui all’art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020 – partecipazione dell’imputato detenuto.***

- 14) Sono sempre celebrati, in aula o a distanza, a seconda della tipologia di udienza, i procedimenti di cui all’art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020.
- 15) La partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S., avviene sempre tramite Teams o altro strumento equipollente.

***Udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero.***

16) Le udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero si svolgono mediante l'utilizzo di Teams, collegato con la Casa Circondariale. Nel caso in cui l'arrestato o il fermato si trovi agli arresti domiciliari, l'udienza viene effettuata in aula.

**DISPOSIZIONI COMUNI AL SETTORE PENALE.**

***Con riferimento alle udienze da celebrarsi in aula.***

17) Le udienze da celebrarsi in aula si svolgono a porte chiuse *ex art. 473 c.p.p.*, con l'uso di mascherine e nel rispetto delle distanze minime tra persone. Gli avvocati si impegnano:

- a) a ricorrere il più possibile allo strumento della sostituzione processuale *ex art. 102 c.p.*, senza la presenza di collaboratori di studio e, se possibile, senza assistiti,
- b) a stazionare, per quanto possibile, nel cortile antistante l'ingresso del Tribunale, evitando in ogni caso assembramenti fuori e dentro il Palazzo. Quanto alle udienze di cui al punto 12.b), i processi sono scaglionati mediante la previsione di fasce orarie di chiamata del processo.

***Con riferimento alle udienze da celebrarsi a distanza.***

18) Nelle udienze da celebrarsi a distanza:

- a) il Giudice si connette dall'aula,
- b) il Pubblico Ministero si connette dal proprio ufficio o dall'aula stessa (munito di *device* con collegamento *internet*),
- c) il Difensore dell'imputato si connette dallo studio professionale,
- d) l'imputato si connette dai luoghi indicati nel punto 19),
- e) la persona offesa si connette dallo studio professionale del proprio Difensore ovvero altrove mediante un proprio *device*;
- f) il Cancelliere è presente in aula.

19) L'imputato – libero o sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere previa, in tale ultimo caso, specifica autorizzazione richiesta al Giudice – partecipa all'udienza a distanza dallo studio del proprio Difensore. L'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S. parteciperà all'udienza dalla Casa Circondariale o dalla R.E.M.S.

20) La Cancelleria del Giudice, cinque giorni prima dell'udienza, provvede a comunicare alle parti il decreto con cui il Giudice dispone che le udienze indicate ai punti 5 e 13 siano svolte a distanza, mediante l'applicativo Teams o altro sistema equipollente.

a) Tale decreto contiene:

- (1) il *link* attraverso il quale si può accedere all'udienza in video,

(2) l'invito alle parti a comunicare entro due giorni alla Cancelleria (tramite PEC) e al Giudice (tramite *e-mail* ordinaria) un proprio indirizzo *e-mail* (NON PEC) valido e un numero di telefono per la reperibilità,

(3) nonché, nei casi in cui la trattazione tramite Teams è subordinata al consenso delle parti, il proprio eventuale diniego a procedere con tale modalità.

b) Il diniego deve essere comunicato anche alle altre parti processuali.

c) All'orario fissato dal Giudice nel suddetto decreto, le parti si connettono tramite il *link* ricevuto.

21) Nelle udienze a distanza le produzioni documentali delle parti sono effettuate:

a) mediante invio di copia digitalizzata tramite la funzione "chat" di Teams

b) ovvero all'indirizzo *e-mail* del Giudice e, in ogni caso, all'indirizzo PEC della Cancelleria, la quale appena possibile provvede a stamparne copia cartacea ed inserirla nel fascicolo processuale.

22) La costituzione della parte civile può avvenire con le modalità di cui al punto 21). La marca da bollo può essere pagata attraverso il Portale PST Giustizia ovvero prodotta al più presto in Cancelleria. Nel caso di pagamento telematico, la ricevuta di pagamento è allegata all'atto di costituzione.

23) Il deposito della istanza di liquidazione da parte del Difensore può avvenire con le modalità di cui al punto 21), al fine di consentire al Giudice di procedere alla liquidazione contestualmente alla lettura del dispositivo.

24) In caso di impossibilità di connessione del Giudice o di una delle parti, il Giudice rinvia d'ufficio il procedimento, senza bisogno di nominare un Difensore in sostituzione.

#### ***Ulteriori disposizioni comuni al settore penale.***

25) In ogni caso, sul sito del Tribunale, prima della celebrazione dell'udienza, sono pubblicati:

a) l'elenco dei procedimenti da rinviare (con specificata la data di rinvio);

b) l'elenco dei procedimenti da trattare, con l'indicazione dell'orario e delle modalità di trattazione.

26) Le parti possono depositare gli atti via PEC (memorie, istanze, liste testi, opposizioni a decreto penale di condanna, ecc.).

27) I Difensori che devono esaminare il fascicolo o chiedere copia degli atti dei procedimenti rientranti tra quelli in trattazione, prendono un appuntamento via *e-mail* con le Cancellerie del Tribunale o con le Segreterie della Procura della Repubblica. Le *e-mail* di riferimento saranno comunicate al Consiglio dell'Ordine, alla Camera Penale e pubblicate sul sito del Tribunale e della Procura.

28) Le disposizioni di cui ai punti che precedono possono essere derogate dal Giudice, d'ufficio o su istanza di parte, per motivate ragioni organizzative.

## **PROCEDIMENTI AVENTI CARATTERE DI URGENZA**

Il magistrato o il collegio, assegnatari di un procedimento civile o penale potranno in ogni caso, ritenerne l'urgenza e quindi dar corso agli incombeni necessari alla sua definizione, pur se il procedimento non sia ricompreso tra quelli individuati nell'ambito delle presenti linee guida quali oggetto di necessaria trattazione.

## **MONITORAGGIO**

Le presenti linee guida saranno sottoposte al periodico monitoraggio, da parte della presidenza e del Dirigente amministrativo, d'intesa con la locale Procura ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria, ai flussi, e alla loro capacità di gestione da parte del personale amministrativo.

Si comunichi:

Al CSM settima Commissione

Al Capo del DOG

Al Presidente della Corte di Appello.

Al Consiglio Giudiziario

Al Procuratore Generale.

Al Procuratore della Repubblica.

A tutti i magistrati del Tribunale

Al Dirigente amministrativo.

Al personale amministrativo.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio anche per l'inoltro agli altri Consigli dell'Ordine.

Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio anche per l'inoltro alle altre Camere Penali .

Alle OOSS

Il Presidente del Tribunale  
Miro Santangelo



Allegati:

- 1). Protocollo udienze civili
- 2) Protocollo udienze penali